

LETTERA DI NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE

La Ditta ORDINE INGEGNERI, con sede in BARI
via VIALE SAPIENZA 184 conferisce l'incarico di Medico Competente
della Ns. azienda, come previsto dall'art. 18 comma 1 lettera a) del D.Lgs 81/08, al
Dott. Vincenzo Abbrescia Medico Chirurgo Specialista in Medicina del Lavoro, Via
Michele Mirengi n. 40/b, 70123-Bari.

I compiti da espletare in relazione all'incarico suddetto sono i seguenti:

- Congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) partecipa all'individuazione di tutti i potenziali pericoli presenti nell'ambiente di lavoro, alla loro valutazione (ossia alla stima degli effettivi rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori esposti derivanti da questi pericoli) ed allo studio, predisposizione ed attuazione delle contromisure necessarie per ridurre l'esposizione dei lavoratori a rischio.
- Effettua gli accertamenti sanitari ed esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica.
- Istituisce ed aggiorna le cartelle sanitarie e di rischio da custodire presso il datore di lavoro e gli eventuali registri per esposti ad agenti cancerogeni e biologici.
- Ispeziona gli ambienti di lavoro congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione.
- Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato e sul risultato degli accertamenti sanitari, comunica ai responsabili per la sicurezza i risultati anonimi collettivi degli accertamenti in occasione delle riunioni, collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione alla predisposizione dell'attuazione delle misure di tutela, collabora all'istituzione del pronto soccorso all'attività di formazione ed informazione e partecipa alla riunione annuale di prevenzione.

Il suddetto incarico decorre in data odierna ed ha validità annuale; entrambe le parti potranno disdirlo con preavviso scritto entro un mese dalla data di scadenza della nomina.

Data: 22.12.2023

Firmato digitalmente
da

UMBERTO FRATINO

CN = UMBERTO FRATINO
O = ORDINE DEGLI
INGEGNERI DI BARI
C = IT

Firma e timbro titolare

per ricevuta
Dott. VINCENZO ABBRESCIA
il medico competente
MEDICO CHIRURGO
SPECIALISTA
IN MEDICINA DEL LAVORO



OIBA
ORDINE DEGLI INGEGNERI
della Provincia di Bari

Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 679/2016 e che sono da Lei adottate tutte le misure adeguate di sicurezza di sicurezza contenute nell'art. 32 del Regolamento EU 679/2016 e da ogni prescrizione normativa.

La preghiamo di restituirci copia della presente, firmata per accettazione.

Di seguito il testo dell'art. 25 del D.lgs. n. 81/2008.

Cordiali saluti.

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari

Firma per accettazione del medico

Dott. VINCENZO ABBRESCIA

MEDICO CHIRURGO

SPECIALISTA

IN MEDICINA DEL LAVORO

Art. 25. (Obblighi del medico competente) D.Lgs. n. 81/2008

1. Il medico competente: a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale; b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente; d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale; e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto; f) (lettera soppressa) g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria; i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi; m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria; n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.